



COMUNE DI DRO

PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Tecnico

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO
DI COSTRUZIONE

(L.P. 4 agosto 2015, n. 15)

*Testo coordinato con approvazione: deliberazione Consiglio comunale n. 47 di data 23/11/2005
deliberazione Consiglio comunale n. 37 di data 04/10/2011*

ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSIGLIARE N. 34 DI DATA 29/07/2016

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione	pag.	3
Art. 2 - Contributo di concessione	pag.	3
Art. 3 - Opere di urbanizzazione primaria e opere di urbanizzazione Secondaria	pag.	4
Art. 4 - Urbanizzazione delle aree	pag.	5
Art. 5 - Calcolo dei volumi e delle superfici	pag.	6
Art. 6 - Cambio di destinazione d'uso	pag.	7
Art. 7 - Piano di lottizzazione	pag.	8
Art. 8 - Esenzione totale	pag.	8
Art. 9 - Esenzione parziale	pag.	10
Art. 10 - Destinazione dei proventi delle concessioni	pag.	11
Art. 11 - Rimborso delle somme pagate	pag.	11
Art. 12 - Demolizione e ricostruzione	pag.	11
Art. 13 - Norme transitorie	pag.	12

Tabella: Allegato A

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica per la determinazione e la riscossione del contributo di costruzione previsto dall'art. 87 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 relativamente al rilascio del permesso di costruire nel Comune di DRO, per la realizzazione di nuove opere e costruzioni, l'ampliamento di quelle esistenti, nonché per il cambio di destinazione d'uso degli immobili, salvi i casi di esenzione totale o parziale di cui ai successivi articoli.

2. La disciplina di cui al presente Regolamento si applica, altresì, a quegli interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) comportanti un aumento del carico urbanistico.

ART. 2 CONTRIBUTO DI CONCESSIONE

1. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla corresponsione da parte del concessionario di un contributo determinato dal Comune e commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, alle spese di urbanizzazione secondaria ed al costo di costruzione.

2. Le spese di urbanizzazione ed il costo di costruzione incidono nella misura di un terzo ciascuno rispetto al complessivo contributo di concessione.

3. Con deliberazione del Consiglio comunale è fissata la misura percentuale del contributo di costruzione, contenuta tra il 5 e l'8 per cento per gli interventi di recupero e tra il 15 e il 20 per cento per gli interventi di nuova costruzione.

4. Il contributo di costruzione è fissato per ciascuna categoria nelle percentuali indicate nella tabella allegato A al regolamento. La modifica degli importi di riferimento dei costi di costruzione da parte della Provincia Autonoma di Trento determina automaticamente l'adeguamento degli importi per ogni categoria e non comporta modifiche alla tabella.

ART. 3 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

1. Ai sensi dell'art. 35 del d.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/leg., sono opere di urbanizzazione primaria:

- a) la viabilità, ivi compresi eventuali raccordi e le barriere antirumore, ove ritenute opportune;
- b) le piste ciclabili;
- c) gli spazi di sosta o parcheggio e le piazzole di sosta per i mezzi pubblici;
- d) i sottoservizi e gli impianti a rete in genere, ivi compresi eventuali bacini per la raccolta delle acque piovane;
- e) le piazzole per la raccolta rifiuti;
- f) la pubblica illuminazione;
- g) gli spazi di verde attrezzato;

2. Sono opere di urbanizzazione secondaria:

- a) gli asili nido, le scuole materne e le strutture necessarie per l'istruzione obbligatoria;
- b) i mercati;

- c) le sedi comunali;
- d) i luoghi di culto e gli altri edifici per servizi religiosi;
- e) gli impianti sportivi;
- f) i centri sociali;
- g) le attrezzature culturali e sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali ;
- h) i parchi pubblici.

3. Non si considerano opere di urbanizzazione primaria gli interventi di allacciamento effettuati per collegare alle reti tecnologiche, degli enti eroganti, le varie utenze e le strade di penetrazione e distribuzione interne ai Piani Attuativi.

ART. 4

URBANIZZAZIONE DELLE AREE

1. Il rilascio del permesso di costruire e la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per interventi che comportano un aumento del carico urbanistico sono subordinati alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria o dell'impegno formale alla realizzazione delle stesse da parte del richiedente il permesso di costruire, ovvero dell'impegno da parte dell'Amministrazione comunale alla realizzazione delle medesime entro i successivi tre anni.

2. Ove le opere di urbanizzazione primaria debbano essere realizzate dal richiedente il permesso di costruire, questi dovrà presentare al Comune, per l'approvazione, il relativo progetto ed attuarlo contestualmente alla costruzione oggetto del permesso di costruire previa costituzione di apposita garanzia finanziaria (fidejussione) pari al valore delle opere stesse. In tal caso il contributo di concessione è ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria (un terzo) o del minor costo delle opere realizzate.

3. Allo scopo di assicurare il rispetto dell'obbligo assunto, l'interessato deve stipulare apposita convenzione e costituire, prima del rilascio del permesso di costruire, una cauzione fidejussoria presso un istituto di credito, pari al costo dei lavori.

4. Le opere di urbanizzazione primaria ritenute di interesse comunale passeranno in proprietà del Comune, a collaudo effettuato da parte dell'Amministrazione comunale.

5. Qualora la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria avvenga a cura del concessionario, e le opere possano essere utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi, prima del rilascio del permesso di costruire può essere stipulata apposita convenzione con il Comune per consentire un tale utilizzo e conseguentemente determinare in misura anche maggiore ad un terzo la riduzione del contributo per le spese di urbanizzazione.

6. Nel caso in cui la zona interessata al permesso di costruire sia priva delle necessarie ed idonee opere di urbanizzazione primaria e l'Amministrazione comunale intenda eseguirle direttamente, dovrà essere promossa la deliberazione di impegno ad effettuare le opere da parte del Comune entro i successivi tre anni.

7. Quest'ultimo provvedimento dovrà stabilire l'importo di Euro per metro cubo o per metro quadrato di costruzione, determinato come rapporto fra il costo complessivo delle opere e degli edifici che fruiranno delle opere medesime, sia esistenti che realizzabili ai sensi degli strumenti urbanistici.

8. Il richiedente il permesso di costruire dovrà versare una somma pari al costo delle opere, così come determinato della deliberazione con la quale il Comune ha approvato l'opera e se ne è assunta l'esecuzione.
9. Quando l'opera assunta dal Comune riguardi più richiedenti permessi di costruire, il costo dovrà essere integralmente ripartito tra gli stessi, secondo gli accordi che si dovranno previamente raggiungere e documentare al Comune. In tal caso il contributo di concessione è ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria (un terzo) o del minor costo delle opere da realizzare.
10. L'urbanizzazione delle aree nei Comuni dotati di programma pluriennale di attuazione è definita nel programma medesimo.

ART. 5

CALCOLO DEI VOLUMI E DELLE SUPERFICI

1. Ai sensi dell'art. 115, comma 4, lettera d) della L.P., i costi medi di costruzione sono determinati nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 53 Disposizioni regolamentari di attuazione delle L.P. 4 marzo 2008, n.1 (d.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/leg).
2. Il contributo di concessione è commisurato esclusivamente all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, per i seguenti interventi:
- a) costruzioni e impianti destinati alla conservazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli per conto terzi;
 - b) costruzioni ed impianti destinati ad ospitare allevamenti soggetti a procedura ordinaria di valutazione ambientale ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988 n.28, come da ultimo modificata dall'art.30 della legge provinciale 8 settembre 1997 n.13;
 - c) costruzioni ed impianti industriali, artigianali, di trasporto nonché destinati al commercio all'ingrosso;
 - d) impianti di risalita;
 - e) costruzione e impianti destinati a strutture sanitarie e assistenziali operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica.
- Il contributo viene calcolato a metro quadrato di superficie utile di calpestio ed è pertanto esclusa la superficie di tutti gli elementi verticali (murature interne e perimetrali, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne, scale esterne a servizio dei piani oltre al primo), delle soffitte non usufruibili, dei porticati e dei locali destinati a parcheggio di pertinenza.
3. Il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e al costo di costruzione per attività direzionali, commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, nonché per le attività dirette alla prestazione di servizi ed è calcolato a metro quadrato di superficie utile di calpestio, con le esclusioni di superficie di cui al comma 2.
4. Il contributo di concessione per i complessi ricettivi turistici all'aperto è commisurato alle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria ed è calcolato a metro quadrato di area occupata. Per le strutture edilizie ricettive permanenti il contributo è commisurato anche al costo di costruzione.
5. In caso di edifici aventi destinazioni miste, il contributo di concessione dovrà essere calcolato in riferimento alla categoria di costruzione, così come stabilito dall'art. 2 del presente Regolamento e nei rapporti di cui ai precedenti commi.

ART. 6

CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO

1. Il cambio di destinazione d'uso comporta la corresponsione dell'eventuale differenza, calcolata in base alle tariffe in vigore al momento del rilascio del nuovo titolo autorizzativo, fra il contributo per la categoria precedente e quanto dovuto per la nuova destinazione richiesta.
2. La destinazione d'uso in essere delle singole unità immobiliari è quella risultante dal provvedimento di concessione, ovvero dalla licenza edilizia, ovvero dallo stato di fatto per gli immobili costruiti antecedentemente all'entrata in vigore della legge 17.08.1942 n. 1150 e della legge 6.08.1967 n. 765 per i rispettivi ambiti territoriali.
3. All'interno della stessa categoria tipologico-funzionale, la trasformazione in locali principali di locali pertinenziali, che non possano essere valutati come meri volumi tecnologici secondo le norme urbanistico-edilizie vigenti nel Comune, non comporta trasformazione d'uso e quindi è esente dal pagamento del contributo di concessione, qualora i suddetti locali pertinenziali non concorrano alla realizzazione di una nuova e autonoma unità abitativa.
4. La destinazione d'uso originaria di un manufatto è da considerarsi dismessa solo nei seguenti casi:
 - Revoca espressa del certificato di agibilità;
 - Emissione di ordinanza sindacale di inagibilità alloggio e/o manufatto ai fini igienici e/o statici;
 - Sia stata richiesta ed accettata dal Comune la riduzione dell'imposta per fabbricati inagibili escludendo la fattispecie del non utilizzo di fatto, sussistendo i requisiti previsti dall'art 8 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.
 - L'inagibilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, superabile solo con interventi previsti dalla L.P. 05.09.1991 n. 22, art. 77-bis, comma 1 lettere c), d), e) ed f) con l'esclusione quindi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L'inagibilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - a) Gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b) Gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia.
5. Non è ripetibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo in sede di rilascio della concessione per l'uso precedente.

ART. 7

PIANO DI LOTTIZZAZIONE

1. L'incidenza del contributo di costruzione per le costruzioni previste da un piano di lottizzazione di iniziativa privata, ove la convenzione preveda l'assunzione da parte del proprietario dell'onere di realizzare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dell'eventuale cessione delle aree necessarie, è ridotto delle quote commisurate alle spese di urbanizzazione.

2. Il Consiglio comunale con la deliberazione di autorizzazione del piano di lottizzazione di iniziativa privata può determinare un aumento, fino ad un massimo del 30 per cento, dell'incidenza del contributo di costruzione, in relazione alla natura dell'insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona, nonché allo stato delle opere di urbanizzazione.
3. Qualora il Comune intenda realizzare in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, gli oneri relativi possono essere sostituiti, in sede di convenzione, dal contributo per le opere di urbanizzazione, eventualmente aumentato fino ad un massimo del 30 per cento. In tal caso il contributo corrispondente è versato al Comune prima del rilascio del permesso di costruire, con le modalità stabilite dalla convenzione.
4. L'eventuale edificazione delle aree escluse dal piano di lottizzazione d'ufficio è subordinata alla redazione di un piano di lottizzazione integrativo ed al pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione in misura doppia rispetto alle tariffe in vigore al momento del rilascio dei relativi permessi di costruire.

ART. 8 ESENZIONE TOTALE

1. I casi in cui il contributo costruzione non è dovuto sono quelli previsti dall'art. 90 della L.P. 4 agosto n. 15.

ART.9 ESENZIONE PARZIALE

1. I casi di riduzione del contributo di costruzione sono quelli previsti dall'art. 88 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.

ART. 10 DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI

Abrogato.

ART. 11 RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE

1. Qualora non vengano realizzate, in tutto o in parte, le costruzioni per le quali sia stato versato il contributo di costruzione, il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme, con l'esclusione degli interessi. Si applicano le seguenti modalità:
 - a) qualora le opere non vengano realizzate parzialmente, il rimborso viene disposto solo dopo il rilascio della relativa variante al permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività;
 - b) qualora le opere non vengano realizzate totalmente, il rimborso viene disposto trascorso un anno dal rilascio del permesso di costruire o alla scadenza della segnalazione certificata di inizio

attività salvo che l'interessato non rinunci al titolo abilitativo prima del decorso del termine annuale.

Deve, altresì, ammettersi la restituzione del contributo nelle ipotesi di:

- a) decadenza del permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività per il sopravvenire di nuove previsioni urbanistiche;
- b) annullamento del permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività per vizi di legittimità, al quale segua, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure, la riduzione in pristino;
- c) imposizione di un contributo illegittimo o maggiore rispetto a quanto dovuto.

2. Nei casi predetti il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme ad esclusione degli interessi.

3. Non sono rimborsabili i costi delle opere realizzate dal concessionario e la parte di spesa addebitata al concessionario qualora la realizzazione delle opere sia stata assunta dal Comune. Restano salve diverse previsioni contenute nella convenzione stipulata col Comune. In caso di lottizzazione, l'eventuale rimborso delle somme pagate è determinato nella convenzione.

4. Non si dà luogo al rimborso per somme inferiori a Euro 51,65 .

ART. 12 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

1. Qualora la il permesso di costruire sia rilasciata per la demolizione di volumi esistenti e contestuale realizzazione di una nuova costruzione sul medesimo lotto, il contributo di costruzione è ridotto della somma corrispondente al contributo relativo al volume esistente da demolire, calcolato secondo le disposizioni del Regolamento stesso per la relativa categoria tipologico-funzionale purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) il volume esistente da demolire non risulti dismesso rispetto alla sua originaria destinazione d'uso secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4°;
 - b) la realizzazione della nuova costruzione sul medesimo lotto non richieda un aumento significativo della dotazione delle opere di urbanizzazione. In tal caso, prima del rilascio del permesso di costruire , dovrà essere accertata da parte del Comune la cubatura esistente e la categoria di appartenenza.
2. Non è ripetibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo per l'edificazione della volumetria prevista in demolizione.
3. Non è prevista alcuna decurtazione del contributo se la ricostruzione non è immediatamente conseguente alla demolizione in modo tale da poter considerare entrambi gli interventi come parte di un intervento unitario.
4. La destinazione d'uso in essere delle singole unità immobiliari è quella risultante dal provvedimento di concessione, ovvero dalla licenza edilizia, ovvero dallo stato di fatto per gli immobili costruiti antecedentemente all'entrata in vigore della legge 17.08.1942 n. 1150 se ricadenti nei centri abitati e della legge 6.08.1967 n. 765 se esterni agli stessi.
5. Nel caso di permesso di costruire relativa alla sola ricostruzione di volumetrie precedentemente demolite con altro atto concessorio, il contributo di costruzione dovuto dovrà essere computato ex novo, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

ART. 13
NORMA TRANSITORIA

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari afferenti l'applicazione del contributo di concessione contrarie a quelle contenute nel presente Regolamento o con esse incompatibili.
 2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e dopo la scadenza dei termini di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.
 3. Il presente Regolamento si applica per il rilascio delle istanze relative a premesso di costruire e segnalazione certificate di inizio attività presentate dopo l'entrata in vigore dello stesso.
 4. In caso di contrasto fra disposizioni contenute nel presente Regolamento e disposizioni contenute in norme provinciali, prevalgono queste ultime.
- **ALLEGATO: Tab. A “Categorie tipologico-funzionali, costo medio di costruzione e contributo di concessione”.**

Allegato: Tabella A

**TABELLA CATEGORIE TIPOLOGICO-FUNZIONALI,
COSTO MEDIO DI COSTRUZIONE
E CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ANNO 2016**

(Allegato parte integrante del regolamento; contiene le disposizioni della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1554 di data 26 luglio 2013, come modificata dalla G.P. n. 2088 di data 4 ottobre 2013 ed integrata dalla deliberazione della G.P. n. 916 di data 9 giugno 2014)

	CATEGORIE	ATTIVITA' rientrati a titolo esemplificativo	% di applicazione	primaria, secondaria e costo di costruzione	costo medio di costruzione	costo medio di costruzione con riduzione	importo contribuito a mq.
A	RESIDENZA e attività affini						
A1	<p>Residenza ordinaria</p> <p>Attività di servizio alla residenza con esclusione di quelle svolte al piano terra.</p> <p>Piccoli uffici con superficie non superiore a 200 mq di SUL (purché la destinazione residenziale dell'edificio sia prevalente).</p>	<p>residenza ordinaria ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), della legge urbanistica provinciale 2008 ovvero tutte le costruzioni destinate a scopo abitativo non rientranti nella categoria A2;</p> <p>gli edifici tradizionali esistenti destinati originariamente ad attività agricola e silvo-pastorale di cui all'art.112 della l.p. 15/2015</p> <p>acconciatori, estetisti, studi medici e dentisti, sedi di associazioni, artigianato di servizi</p>	<p>Interv.recup. 5%</p> <p>Nuova costr. 16%</p>	3/3	764,01 €/mq		<p>€ 38,20</p> <p>€ 122,24</p>
	<p>Recupero sottotetti a fini abitativi classificata nella Cat. A1</p>	<p>Recupero sottotetti di edifici esistenti a fini abitativi per residenza ordinarie Cat. A1.1</p>	<p>Interv.recup. 8%</p> <p>Nuova costr. 16%</p>	3/3	573,00 €/mq		<p>€ 45,84</p> <p>€ 91,68</p>

A2	Residenza per il tempo libero e vacanze Il Comune di Dro non è inserito nell'elenco dei comuni individuati con del. G.P. 3015 del 30/12/2005 e s.m. (elenco ex art. 18 sexies L.P. 22/1991)	comprende tutte le costruzioni destinate ad alloggi per il tempo libero e vacanze, cioè quelle occupate saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera a), della legge urbanistica provinciale 2008	Interv.recup. 5% Nuova costr. 16%	3/3	916,80 €/mq		€ 45,84 € 146,69
A3	Residenza di lusso	Comprende gli edifici classificati di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969;	Interv.recup. 8% Nuova costr. 20%	3/3	993,21 €/mq		€ 79,46 € 198,65
A4	ATTIVITA' TURISTICO RICETTIVA						
A4.1	Esercizi alberghieri (l.p. 7/2002)	Alberghi, alberghi garni, residenze turistico alberghiere, villaggi albergo	Interv.recup. 5% Nuova costr. 15%	3/3	764,01 €/mq		€ 38,20 € 114,60
A4.2	Extra-alberghiero (art. 30 l.p. 7/2002)	Affitta camere, albergo diffuso, B&B, case appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi rurali, ostelli per la gioventù	Interv.recup. 5% Nuova costr. 15%	3/3	764,01 €/mq		€ 38,20 € 114,60
A4.3	Extra-alberghiero	Foresterie, pensionati studenteschi, casa della giovane, case religiose di ospitalità, centri vacanze per anziani o minori, convitti	Interv.recup. 5% Nuova costr. 15%	3/3	764,01 €/mq		€ 38,20 € 114,60
A4.5	Esercizi agrituristici		Interv.recup. 5% Nuova costr. 15 %	3/3	764,01 €/mq		€ 38,20 € 114,60
A4.6	Rifugi alpini ed escursionistici		Interv.recup. 5% Nuova costr. 15 %	3/3	764,01 €/mq		€ 38,20 € 114,60
B	CAMPEGGI						

B1	Area		Interv.recup. 5%	2/3	43,28 €/mq	28,85 €/mq	€ 1,44
			Nuova costr. 15 %				€ 4,32
B2	Strutture Ricettive Permanenti		Interv.recup. 5%	3/3	764,01 €/mq		€ 38,20
			Nuova costr. 15 %				€ 114,60
C	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO ALL' INGROSSO						
C1	Industria e Artigianato di produzione	tutte le lavorazioni produzione industriale di cose e di beni	Interv.recup. 5%	1/3	278,22 €/mq	92,74 €/mq	€ 4,64
			Nuova costr. 15 %				€ 13,91
C1.1	Autotrasporto e magazzinaggio	spedizioniere noleggio con conducente – taxi rimessa di autoveicoli facchinaggio /traslochi	Interv.recup. 5%	1/3	278,22 €/mq	92,74 €/mq	€ 4,64
			Nuova costr. 15 %				€ 13,91
C1.2	Commercio all'ingrosso	attività commerciali all'ingrosso	Interv.recup. 5%	1/3	278,22 €/mq	92,74 €/mq	€ 4,64
			Nuova costr. 15 %				€ 13,91
C2	Impianti di risalita e piste da sci		Interv.recup. 5%	1/3	278,22 €/mq	92,74 €/mq	€ 4,64
			Nuova costr. 15 %				€ 13,91
C3		Attività destinate alla trasformazione, alla conservazione e/o alla valorizzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento (quali caseifici, cantine, oleifici, segherie, ecc., allevamenti industriali) per conto terzi	Interv.recup. 5%	1/3	278,22 €/mq	92,74 €/mq	€ 4,64
			Nuova costr. 15 %				€ 13,91
C3.1		Altre attività di coltivazione di fondo (quali manufatti di limitate dimensioni) e maneggi	Interv.recup. 5%	3/3	278,22 €/mq		€ 13,91
			Nuova costr. 15 %				€ 41,73

D	COMMERCIO, ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI CONCENTRAZIONE						
D1	COMMERCIO						
D1.1	Medie strutture di vendita Grandi strutture di vendita	Supermercati, centri commerciali	Interv.recup. 5% Nuova costr. 15 %	2/3	786,91 €/mq	524,61 €/mq	€ 26,23 € 78,69
D2	COMMERCIO DI VICINATO E PUBBLICI ESERCIZI						
D2.1	Commercio al dettaglio di vicinato e altre attività di servizio	esercizi di vicinato , farmacie, tabacchi, edicole, palestre	Interv.recup. 5% Nuova costr. 15 %	2/3	786,91 €/mq	524,61 €/mq	€ 26,23 € 78,69
D2.2	Pubblici esercizi	Bar, ristoranti, mense rosticcerie, somministrazione alimentare, enoteca, sale, giochi	Interv.recup. 5% Nuova costr. 15 %	2/3	786,91 €/mq	524,61 €/mq	€ 26,23 € 78,69
D2.3	Attività di servizio alla residenza svolte al piano terra	acconciatori, estetisti studi medici e dentistici, sedi di associazioni	Interv.recup. 5% Nuova costr. 15 %	2/3	786,91 €/mq	524,61 €/mq	€ 26,23 € 78,69
D3	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E SERVIZI PUBBLICI						
D3.1	Attività direzionali e grandi uffici	sedi direzionali di attività o imprese, piccoli uffici con superficie non superiore a 200 mq di SUL purchè la destinazione residenziale dell'edificio non sia prevalente, uffici di superficie superiore a 200 mq SUL, scuole di sci.	Interv.recup. 5% Nuova costr. 15 %	2/3	786,91 €/mq	524,61 €/mq	€ 26,23 € 78,69

D3.2	Funzioni amministrative	servizi alle imprese, banche e assicurazioni, uffici postali	Interv.recup. 5% Nuova costr. 15 %	2/3	786,91 €/mq	524,61 €/mq	€ 26,23 € 78,69
D3.3	Servizi pubblici	Attrezzature private di interesse comune, Attrezzature sportive, Cimiteri privati, Fiere	Interv.recup. 5% Nuova costr. 15 %	3/3	786,91 €/mq		€ 39,34 € 118,03
D3.4	Attività diretta alla prestazione di servizi	Strutture sanitarie e assistenziali non operanti in regime di convenzionamento o di accreditamento con l'amministrazione pubblica, luoghi di culto stabilimenti termali strutture private quali: scuole, teatri, musei, biblioteche, cinema discoteche mense e sale da ballo	Interv.recup. 5% Nuova costr. 15 %	2/3	786,91 €/mq	524,61 €/mq	€ 26,23 € 78,69
D3.5		parcheggi non pertinenziali	Interv.recup. 5% Nuova costr. 15 %	3/3	786,91 €/mq		€ 39,34 € 118,03
D4	ALTRE ATTIVITA' DI CONCENTRAZIONE						
D4.1		locali di elevata affluenza	Interv.recup. 5% Nuova costr. 15 %	3/3	786,91 €/mq		€ 39,34 € 118,03